

Newsletter 1/2023



SLI

STUDIO —
LEGALE —
INTEGRATO

Le novità del PNRR per le imprese italiane

Il 22 aprile 2021 la Commissione Europea approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto come PNRR.

Il PNRR si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), prevede investimenti pari ad 191,5 miliardi di euro e tra gli obiettivi principali figura quello di sostenere le imprese italiane, in particolare quelle più colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia.

Tra le misure previste all'interno del PNRR, ce ne sono alcune che catturano la nostra attenzione in modo particolare, tra cui:

-Investimento nell'innovazione tecnologica: il piano prevede investimenti in innovazione tecnologica, digitale e sostenibile, per aiutare le imprese a diventare più competitive e a sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione.

-Sostegno alla ricerca e allo sviluppo: il piano prevede incentivi alla ricerca e allo sviluppo, per contribuire alla creazione di nuovi prodotti e servizi da immettere sul mercato.

-Sostegno alla formazione: il piano prevede un sostegno alla formazione del personale, per assistere le imprese nel processo di sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie per affrontare la sfida della digitalizzazione.

-Sostegno all'internazionalizzazione: il piano prevede un sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, per aiutarle a sfruttare le opportunità offerte dai mercati esteri.

-Creazione imprese femminili: il piano prevede la stimolazione dell'avvio di nuove imprese femminili nonché la realizzazione di progetti aziendali innovativi per le imprese a conduzione femminile già costituite.

Per concludere questa breve introduzione, precisiamo che il PNRR è una grande opportunità per l'Italia, questo poiché gli investimenti su infrastrutture, innovazione, istruzione, ricerca e sviluppo offrono una visione di lungo periodo per la transizione verso un'economia più solida, sostenibile e coesa. Pertanto, è imperativo sfruttare questa opportunità al meglio, al fine di divenire i veri protagonisti della ripresa economica e sociale del nostro Paese.



È legittimo il licenziamento per comportamenti precedenti all'assunzione che possano ledere l'immagine dell'azienda?

Pensiamo al caso di un lavoratore che abbia commesso un reato, ormai prescritto in sede penale e dunque non più punibile, ma di entità così rilevante da poter determinare un forte imbarazzo nei confronti della clientela o da far ritenere che le mansioni a questi delegate potrebbero essere svolte in modo non corretto.

Secondo la giurisprudenza, qualora il datore di lavoro dovesse venire a conoscenza di una condotta particolarmente grave, rilevante sotto il profilo penale, commessa dal dipendente prima della stipula del contratto di lavoro, sarebbe più che legittimo il licenziamento disciplinare. Ciò solo a condizione che il fatto sia di gravità e natura tali da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che lega l'azienda al proprio collaboratore.

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia avuto precedenti penali per reati di particolare disvalore sociale – come il traffico di droga – e che poi si trovi a svolgere mansioni a contatto con minorenni. Di sicuro, nel momento in cui il pubblico dovesse venire a conoscenza di un fatto del genere, l'attività potrebbe subirne un irrimediabile danno.

Una recente pronuncia della Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento intimato per comportamenti tenuti prima dell'assunzione ed emersi in epoca successiva all'inizio del rapporto, purché di gravità e natura tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (Corte di Cassazione, Sentenza 13 dicembre 2022, n. 36461)

In ogni caso, affinché il provvedimento espulsivo possa ritenersi legittimo, è necessario che il datore di lavoro abbia preso conoscenza del fatto solo dopo l'avvio del rapporto lavorativo; se infatti questi ne era già consapevole prima dell'assunzione non può poi “cambiare idea”.



***Corte di Cassazione,
Sentenza 13 dicembre 2022, n. 36461***

Responsabilità della banca in caso di phishing del cliente

Il termine phishing deriva dalla fusione delle parole inglesi password e to fish e acquisisce, in ambito informatico, il significato di “spillaggio di dati sensibili”. Sostanzialmente, esso consiste in una truffa informatica nella quale vengono carpiri i dati personali del conto online di un utente tramite l'invio di una e-mail falsa che imita, nel logo e nel linguaggio, le comunicazioni ufficiali di siti istituzionali come banche o corrieri. Tramite questa grafica ingannevole, l'utente è spinto a rivelare i propri dati personali: il numero id conto corrente, quello della carta di credito e i relativi codici di identificazione.

La dottrina e la giurisprudenza (leggasi Cassazione penale, sez. II, sent. n. 21987 del 14/10/2019) sono concordi nel ritenere che queste ipotesi rientrino nella fattispecie della truffa, in quanto la vittima è indotta in errore da e-mail con loghi alterati e richieste verosimili, anche se più recenti

orientamenti hanno affermato la responsabilità anche per frode informatica.

Verificatosi il fatto, l'utente ha la possibilità di essere risarcito?

A più riprese la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 12.04.2018 n° 9158) ha ritenuto ragionevole far rientrare nell'area del rischio professionale della banca l'utilizzazione dei codici di accesso da parte di terzi, nei casi in cui questo non avvenga per dolo del titolare o per comportamenti tanto incauti da permettere di essere fronteggiati in anticipo. Alla banca spetta, dunque, la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente stesso e la prova di aver adottato tutte le misure idonee per garantire la sicurezza del sistema informatico, al fine di liberarsi dalla responsabilità professionale.



Pignoramento presso terzi: nuovi oneri per il legale del creditore procedente

Il pignoramento presso terzi è una procedura attraverso cui il creditore procede per recuperare i suoi crediti presso un soggetto terzo, poiché il debitore esecutato risulta essere creditore di un terzo soggetto.

Quali sono le novità introdotte dal 22 giugno 2022?

Il regime della fase introduttiva del pignoramento presso terzi è cambiato, richiedendo al creditore un ulteriore adempimento: se prima bastava che il creditore notificasse l'atto di pignoramento al debitore esecutato ed al terzo pignorato (nello specifico un atto di citazione con cui invitava il debitore a comparire innanzi al Tribunale competente), adesso è necessario che egli notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura.

In un primo momento l'incarico di effettuare tale notifica era stato affidato alla figura dell'ufficiale giudiziario, tuttavia questo ha creato notevoli polemiche in merito per l'ingente mole di lavoro degli uffici notifiche giudiziari.

Per questo motivo tale onere è stato affidato all'avvocato del creditore procedente, il quale potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso: a mezzo di notifica in proprio, a mezzo di notifica pec e anche a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario; dandone prova nel fascicolo dell'esecuzione. (Circolare n. 28 del gennaio 2023)



Circolare n. 28 del gennaio 2023

La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento, il quale a sua volta implicherà che la procedura dovrà essere avviata nuovamente con gli annessi costi.

L'introduzione delle novità sopra riportate soccorre ad una maggior tutela in favore del debitore, con l'intento sotteso di cercare di aumentare le possibilità di contatto tra le parti in vista di un possibile accordo. Tuttavia l'obbligo di ulteriore notifica in capo al creditore, già gravato da precedenti oneri e spese per le notifiche, appesantisce ulteriormente l'attività che il legale deve espletare nell'interesse dello stesso, con un prevedibile aumento sia delle spese vive che degli onorari legali.

No negoziazione no party

La negoziazione assistita è quel procedimento volto alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati. Tale istituto è regolamentato dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 e risponde alla necessità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile traslando dal piano giudiziario a quello della cooperazione tra le parti la risoluzione di controversie non riguardanti diritti indisponibili.

Le fasi della negoziazione sono:

- La preparazione
- Lo svolgimento della trattativa
- La conclusione
- La realizzazione dell'accordo

La procedura di negoziazione assistita rappresenta una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie di casi:

- Nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti,
- Per coloro che intendono proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme che non eccedano 50mila euro.

In queste ipotesi, infatti, in assenza di un tentativo di negoziazione non è possibile dare seguito alla domanda attorea in giudizio.

A tal proposito, il Tribunale di Reggio Emilia con la Sentenza n. 688/2021 ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, ritenendo che la fattispecie rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, che prevede l'obbligatorio espletamento della negoziazione assistita nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha infatti ritenuto che "l'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame".

L'attore per conservare gli effetti collegati all'invito della negoziazione assistita avrebbe dovuto "attivarsi con immediatezza ed a svolgere con

tempestività, entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione: è vero che la legge non determina tale termine, ma quest'ultimo deve però considerarsi congruo, salvo circostanze eccezionali, nella misura massima stabilita per lo stesso espletamento della procedura (e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti). Decorso tale termine, e tanto più qualora nel frattempo (come nella specie) sia stato instaurato il giudizio e sia stata sollevata dalla parte convenuta l'improcedibilità della domanda, alla parte attrice è preclusa la possibilità di rimediare alla propria precedente condotta inerte.”

La condizione, in questo caso, non può dirsi avverata stante l'inerzia attorea. Il Tribunale di Reggio Emilia ha, dunque, colmato una lacuna normativa stabilendo che è, infatti, necessario che parte attorea, dopo aver appreso la volontà positiva di controparte, si attivi in tempi congrui per far sì che il procedimento di negoziazione assistita giunga a conclusione con la stipula della convenzione di negoziazione assistita.



Crowdfunding



Il nostro Studio è divenuto socio di MyBestInvest, portale di equity crowdfunding attraverso il quale startup e PMI possono ricevere tutto il supporto necessario per un miglior sviluppo del prodotto o servizio che l'imprenditore vuole lanciare oltre a metterlo in contatto con un network di investitori qualificati, fondamentale per ottenere una campagna di successo e raccogliere i capitali necessari alla crescita del loro business. Scegliere MyBestInvest significa scegliere un servizio completo, a 360 gradi, con progetti selezionati minuziosamente e con un supporto continuo, personalizzato ed esclusivo.

Scegliere MyBestInvest significa affidarsi ad un pool di professionisti che indirizzeranno il progetto verso un risultato ottimale.

In questo modo la startup / PMI può finanziarsi senza dover ricorrere a un prestito, bensì attraverso la raccolta di capitale online dove il bacino di potenziali investitori è illimitato.

Nel caso in cui la startup / PMI non avesse un progetto ben definito ma solo delle idee per accrescere il proprio business, è possibile partecipare ai corsi dedicati all'implementazione di progetti con l'obiettivo di strutturarli, affinché siano pronti per essere attuati.

Attraverso la partecipazione a questi corsi verranno acquisite una serie di skills manageriali che, affiancate in un secondo momento alle competenze degli esperti e alla campagna di crowdfunding, permetteranno al business dell'azienda di decollare.

La qualità, il servizio tailor-made e la diversificazione costituiscono quindi il core e i punti di forza di questo portale innovativo che dà l'opportunità sia a giovani risparmiatori che ad investitori professionisti di accrescere il loro portafoglio e dare vita a nuovi progetti.

Contattaci a: info@studiolegaleintegrato.com



SLI

**STUDIO
LEGALE
INTEGRATO**

LA NOSTRA META

Il più efficiente fornitore di servizi legali per le imprese orientato al mercato, alla qualità del servizio, all'etica e alla deontologia con l'obiettivo di creare valori per soci, partner, associati e clienti, di soddisfare e valorizzare tutte le persone che vi lavorano in un'ottica di rapporto "win-win" tra tutti i soggetti coinvolti.



SLI

**STUDIO
LEGALE
INTEGRATO**